



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Legale

Repertorio generale n. 1206

DETERMINAZIONE n. 277 del 15/05/2012

OGGETTO:-Ricorso al T.A.R. Abruzzo per l'annullamento della comunicazione della Regione Abruzzo – Dir. Politiche della Salute – Serv. Sanità Veterinaria n.RA/79743/DG21/SA.18 datata 5.4.2012 circa la mancata iscrizione del canile rifugio di Ortona all'Albo Regionale delle strutture di ricovero.-

L'anno duemiladodici il giorno 15 del mese di maggio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 9 del 27-12-2011;

VISTO

- le norme contenute negli artt. 107 e 169 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la delibera della Giunta Comunale n. 61 del 18.4.2012, con la quale è stato definito il P.E.G. per l'anno 2012;
- la delibera di C.C. n. 67 del 2.10.2008, con la quale veniva modificato l'art. 44 dello Statuto Comunale, che così recita: "I Dirigenti sono competenti alla promozione delle liti ed alla resistenza alle stesse e, quindi, provvedono alla nomina dell'avvocato difensore";

RILEVATO che:

- con nota n.RA/147408/DG/SA.18 in data 13.7.2011 la Regione Abruzzo – Direz. Politiche della Salute – Serv. Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare – DG21 – Uff. Affari Amministrativi Veterinari comunicava a questo Ente che con determinazione dirigenziale n. DG 1/72 del 12.7.2011 era stato disciplinato l'Albo Regionale delle strutture di ricovero: canili sanitari e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti; con l'invito alla regolarizzazione delle precedenti provvisorie registrazioni sul SIVRA (Sistema Informativo Veterinario Regione Abruzzo) di tali strutture, entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione con l'avvertenza che le strutture non regolarizzate sarebbero state definitivamente cancellate da tale sistema senza ulteriore possibilità di ospitare animali;
- con nota n.24652 in data 12.12.2011 questo Ente richiedeva al Servizio Veterinario Regionale l'iscrizione all'elenco dell'Albo Regionale della struttura di ricovero del Canile Rifugio di proprietà del Comune di Ortona, denominato "Canile Municipale" con sede in questa Via Massari ex Mattatoio Comunale, trasmettendo tutta la richiesta, necessaria, documentazione La struttura è titolare di autorizzazione sanitaria n.955/int. datata 28.11.2011 rilasciata dal Sindaco del Comune di Ortona previo nulla osta n.66306U11CH rilasciato in data 25.11.2011 dalla A.S.L. Lanciano – Vasto – Chieti – Servizi Veterinari, che ne aveva autorizzato l'ampliamento della ricettività fino a 140 animali;
- con nota n.RA270074/DG21/SA.18 in data 28.12.2011 la Regione Abruzzo – Direz. Politiche della Salute – Serv. Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare – DG21 – Uff. Affari Amministrativi Veterinari comunicava al Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e P.Z. della A.S.L. Lanciano – Vasto – Chieti che il canile rifugio di Ortona, nonostante il parere favorevole dalla stessa A.S.L. espresso, risultava ubicato ad una distanza dai centri abitati più vicini, inferiore a quella indicata dall'art.8 della L.R. n.8/2004, come modificato dall'art.25 della L.R. n.1/2011, che fissa tale distanza a mt.300, richiedendo relazione a tal riguardo, previo ulteriore sopralluogo, riservando l'iscrizione della struttura all'Albo di che trattasi solo all'esito di questo;
- con nota n.2725 in data 9.12.2012 diretta alla Regione Abruzzo – Direz. Politiche della Salute – Serv. Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare – DG21 – Uff. Affari Amministrativi Veterinari nonché al Servizio Veterinario della A.S.L., questo Ente nel riscontrare la citata comunicazione della Regione Abruzzo n.RA/270074/DG21/SA.18 in data 28.12.2011, forniva circostanziate deduzioni intese ad ottenere la denegata iscrizione. Nello specifico veniva rappresentato che:

- a) Il canile Rifugio di Ortona trova la sua ubicazione nell'attuale sito da oltre 40 anni, molto prima dell'emanazione della L.R. n.86/1999, e senza che alcuno abbia mai sollevato problematiche, doglianze od obiezioni di sorta;
- b) La L.R. n.86/1999, nella sua primitiva formulazione, prevedeva la corrispondenza di tutte le strutture di ricovero alle prescrizioni di cui all'allegato "A" della stessa;
- c) In tale allegato veniva previsto, tra i requisiti strutturali e gestionali, quello di "una sistemazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarie ed annonarie"; requisito pienamente ottemperato dalla struttura *de qua*;
- d) Dopo circa 12 anni la Regione Abruzzo, modificando tale norma, ha introdotto il requisito strutturale di una determinata distanza da nuclei abitati, insediamenti urbani, strutture sanitarie ed annonarie;
- e) Orbene tale modifica, seppur adottata in palese violazione del chiaro disposto dall'art.25 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art.11 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile (cd. Preleggi), che prevedono il principio dell'irretroattività degli atti a contenuto normativo posto a base dell'ordinamento giuridico nazionale, non può certo trovare applicazione nella specie che occupa per le seguenti motivazioni:

- La norma prevede che l'ubicazione di tali strutture non può distare meno di mt.300 da "nuclei abitati", insediamenti urbani, strutture sanitarie ed annonarie;
- La definizione di centro abitato è data dal Codice della Strada (D.Lgs. n.285/1992) che all'art. 3, lo definisce come un «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada».
- Un centro abitato, a sua volta, dà il suo nome ad una frazione geografica, costituita dal territorio che comprende il bacino di utenza dei servizi che offre, formato, oltre che dagli abitanti dello stesso, anche dagli abitanti di eventuali nuclei abitati e case sparse che vi gravitano.
- Normativamente la suddivisione del territorio comunale in "frazioni geografiche" è prevista dalla Legge n.1228 del 24.12.1954 relativa alle competenze anagrafiche dei comuni inerenti i censimenti della popolazione.
- Ed è appunto in tale materia che può essere rinvenuta la definizione di "**nucleo abitato**", che viene definito dall'ISTAT come la «località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di case contigue e vicine, con almeno cinque famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi trenta metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse.

- f) Poiché dalle planimetrie fornite alla Regione Abruzzo appare del tutto evidente che alla distanza di mt.300 dalla struttura che, si ribadisce, da oltre 40 anni ospita il Canile Rifugio di questo Comune, insistono unicamente "case sparse" che per la loro dislocazione morfologica non possono costituire né un centro abitato e né, tantomeno, un "nucleo abitato" così come definibile, ne consegue il pieno rispetto della citata disposizione normativa nella fattispecie che occupa.

- La Regione Abruzzo – Direz. Politiche della Salute – Serv. Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare – DG21 – Uff. Affari Amministrativi Veterinari, con nota n.RA/79743/DG21/SA.18 in data 5.4.2012, pervenuta all'Ente in data 11.4.2012 e ascritta al suo protocollo generale al n.7081 in data 13.4.2012 comunicava che, dopo avere analizzato con la dovuta attenzione gli argomenti rappresentati a sostegno della tesi della giusta collocazione del canile rifugio di Ortona, rimanendo del proprio avviso, confermava la sospensione della procedura dell'iscrizione della struttura all'Albo Regionale non potendo questa essere perfezionata se non dopo aver data concreta attuazione alla normativa di settore;

RITENUTO che le allegazioni sopra esposte proposte da questo Ente alla Regione Abruzzo inducono a ritenere che la struttura di ricovero del Canile Rifugio di Ortona possa avere l'iscrizione all'Albo Regionale di che trattasi e che, poiché la mancata iscrizione genererebbe la chiusura della struttura con negative ripercussioni economiche e di immagine per l'Ente;

CONSIDERATO

- che con determina n.125 del 23.2.2010 sono stati affidati i servizi legali di patrocinio del Comune di Ortona, per controversie in materia civile e del lavoro, all'avv. Dario Giuseppe Rapino;

- che con determina n. 148 del 22.2.2011, è stato rinnovato l'incarico al predetto professionista **RITENUTO** opportuno incaricare l'Avv. Dario Giuseppe Rapino, per la resistenza in giudizio a difesa delle ragioni dell'Ente;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z60035E780 che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'Avv. Dario Giuseppe Rapino ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Banca Nazionale del lavoro di Lanciano, C.so Trento e Trieste intestato a Studio Avv. Rapino IBAN: IT13A0100577750000000012315;

RILEVATO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di Settore ai sensi dell'art.6 della Legge 15.5.1997 n.127;

DETERMINA

- 1) Proporre ricorso al T.A.R. Abruzzo – Sez. Pescara – per l'annullamento della comunicazione n.RA/79743/DG21/SA.18 in data 5.4.2012, pervenuta all'Ente in data 11.4.2012 e ascritta al suo protocollo generale al n.7081 in data 13.4.2012 Regione Abruzzo – Direz. Politiche della Salute – Serv. Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare – DG21 – Uff. Affari Amministrativi Veterinari, ad oggetto "Richiesta di iscrizione all'Albo Regionale Strutture di Ricovero del Canile Municipale della Città di Ortona" nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi al Comune di Ortona nella vicenda che occupa, chiedendo la conferma della registrazione al S.I.V.A. del Canile Rifugio del Comune di Ortona;
- 2) Nominare a tal fine difensore dell'Ente l'avv. Rapino Dario Giuseppe;
- 3) Dare atto che al connesso conferimento del mandato al predetto professionista provvederà il Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente;
- 4) Stabilire che per il compenso al professionista, nel caso in cui le spese legali rimanessero in capo a questo Ente, si corrisponderà una parcella commisurabile ai minimi della tariffa professionale vigente, comunque nei limiti dello schema di contratto di affidamento già sottoscritto dalle parti;
- 5) Impegnare a favore del predetto legale la somma di €.700,00 dal cap.1240 del corrente bilancio, che ne risulta provvisto;
- 6) Procedere con successivo atto a liquidare la spesa.

Il Compilatore
(D.G.)

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Dott. Domenico Galanti

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, lì 16 maggio 2012

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
Dott. Marcello di Bartolomeo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993